



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 83, commi 6 e 7 del d.l. 17-3-20 n. 18 convertito in legge 24-4-20 n. 27

Sentiti i colleghi dell'Ufficio, il dirigente amministrativo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente delle Camere Penali

Adotta le misure organizzative di seguito indicate che avranno effetto dal 12 maggio al 31 luglio 2020, salvo revoche o modifiche che nel frattempo si riserva di adottare

Disposizioni generali per l'accesso e la permanenza negli uffici

- 1) Il dirigente amministrativo disporrà, secondo le mutate esigenze dell'Ufficio e quindi in previsione del maggior incremento dell'attività giurisdizionale, l'alternanza del personale tra lo smart working e i presidi ritenuti essenziali in ufficio, intendendo per essi i compiti che materialmente o giuridicamente non possono essere svolti da remoto, dotando il personale impegnato a casa della strumentazione necessaria per svolgere le sue mansioni compatibilmente con le dotazioni disponibili
- 2) All'interno degli uffici di segreteria nei quali siano allocate più di una persona la distanza interpersonale dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente; qualora ciò non fosse possibile si dovrà provvedere alla installazione di schermi anti-droplets e/o idonei supporti divisorii anche secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della Giustizia.
- 3) Gli uffici delle sezioni di polizia giudiziaria saranno dotati di schermi anti-droplets da posizionare sopra la scrivania del funzionario per consentire l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali in condizioni di sicurezza e comunque avendo cura di utilizzare la mascherina protettiva anche da parte del soggetto convocato;
- 4) Nei locali comuni della Procura posti al quinto e al primo piano (corridoi, androni, spazi di accesso agli uffici ecc..) è obbligo per chiunque (utenti privati, avvocati, magistrati, polizia giudiziaria, personale stesso) usare la mascherina oltre che osservare le normali cautele di distanziamento;
- 5) I vice procuratori onorari proseguiranno lo svolgimento da remoto dell'attività di studio dei fascicoli e predisposizione dei provvedimenti necessari, da sottoscrivere personalmente o da sottoporre ai sostituti procuratori, e per quanto riguarda la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice monocratico, a loro affidata in base al progetto organizzativo, saranno

tenuti a partecipare ai dibattimenti che saranno celebrati e comunque alle udienze previste anche per eventuali rinvii secondo il calendario predisposto

- 6) La polizia giudiziaria provvederà a depositare le comunicazioni di notizia di reato raggruppandole per arma un solo giorno alla settimana secondo il calendario già adottato dall'inizio dell'emergenza sanitaria, e quindi il lunedì i carabinieri, il martedì la polizia di Stato, il mercoledì la Guardia di Finanza, il giovedì la Polizia municipale
- 7) Gli ufficiali di polizia giudiziaria dovranno continuare a ricevere le deleghe d'indagine e a trasmetterne gli esiti e comunque ogni altro seguito e comunicazione anche via email, come disposto dall'inizio dell'emergenza sanitaria, utilizzando gli indirizzi email già in uso, e dovranno prendere appuntamento telefonico o per via informatica con il magistrato qualora ritengano indispensabile un colloquio personale
- 8) Continua a essere sospeso il servizio di ricezione denunce e querele da parte della sezione di polizia giudiziaria. Eventuali persone che dovessero presentarsi a tal fine dovranno essere indirizzate agli uffici di polizia giudiziaria del territorio.
- 9) Anche i difensori continueranno a trasmettere ogni atto (istanze, documenti, memorie ecc..) tramite email agli indirizzi già comunicati, e dovranno prendere appuntamento telefonico o per via informatica con il magistrato qualora ritengano indispensabile un colloquio personale che avverrà soltanto se la questione non possa essere adeguatamente trattata per telefono o via email
- 10) Il pubblico che dovesse avere bisogno di accedere agli uffici di procura per ragioni essenziali (casellario giudiziario, apostille, citazioni ecc..) sarà identificato all'ingresso del palazzo e gli sarà consentito l'accesso solo previa comunicazione telefonica all'ufficio interessato da parte degli addetti al servizio di vigilanza;
- 11) Per l'accesso e la permanenza al palazzo nelle zone comuni agli uffici giudicanti e requirenti, saranno sempre valide le ulteriori prescrizioni e cautele eventualmente adottate nelle misure organizzative del Presidente del Tribunale, assunte da solo o congiuntamente a questo Procuratore della Repubblica

Disposizioni particolari per la richiesta e il rilascio di copie di atti giudiziari

A) RILASCIO COPIE IN FORMATO DIGITALE A SEGUITO DI AVVISO EX ART. 415 BIS C.P.P.

- 1) La notifica dell'avviso al difensore avverrà con il consueto sistema fino a ora utilizzato (SNT) con l'aggiunta, nel campo "annotazioni", del numero complessivo delle pagine del fascicolo processuale.
- 2) Qualora il difensore intenda richiedere **copia integrale** del fascicolo, dovrà inviare la richiesta per email utilizzando il **proprio indirizzo PEC** alla segreteria competente (indirizzo email "tipo": "segreteria**cognome**pm.procura.laspezia@giustizia.it"). Nella email di richiesta il difensore dovrà indicare espressamente nell'oggetto il n. R.G.N.R. del procedimento, il nome dell'indagato e il nome del P.M. procedente.
- 3) La segreteria della Procura, ricevuta la richiesta di copie, provvederà alla scannerizzazione del fascicolo e all'invio delle copie richieste, all'indirizzo email utilizzato dal difensore, successivamente al ricevimento del pagamento dei diritti come meglio di seguito indicato.

- 4) Si ribadisce che la predetta modalità di rilascio delle copie vale solo per la richiesta di copia integrale del fascicolo processuale. In caso contrario il difensore dovrà richiedere un appuntamento per accedere alla segreteria del pubblico ministero per visionare il fascicolo e selezionare le copie utili alla difesa, secondo le modalità e con le cautele che gli saranno indicate dal personale preposto.
- 5) Il pagamento dei diritti di copia dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- Attraverso la piattaforma pagoPA, funzionalità disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti utilizzando una modalità già operativa nell'ambito del processo civile telematico e in corso di attivazione presso questo Ufficio;
 - Compilazione della richiesta di copia degli atti secondo il modello in uso presso questa Procura (reperibile sul sito) con apposizione delle marche per diritti e conseguente loro annullamento; l'importo dei diritti di copia sarà quantificato in ragione del numero delle pagine (comunicate contestualmente alla notifica ex 415 bis c.p.p. tramite SNT) come da tabella seguente; dopo essere stata scansionata, tale richiesta sarà trasmessa sempre via email alla segreteria competente che, all'atto del ricevimento, provvederà ad inoltrare le copie richieste, mentre l'originale dovrà essere successivamente depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la consegna alla Procura secondo modalità da concordarsi.

Diritto di copia forfettizzato rilasciato su supporto informatico in ragione delle pagine memorizzate:

1-4 pagine	euro 0,97
5-10 pagine	euro 1,94
11-20 pagine	euro 3,87
21-50 pagine	euro 7,75
51-100 pagine	euro 15,50
Oltre 100 pagine	euro 15,50 + euro 6,46 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

B) RILASCIO COPIE IN CASO DI COPIA FASCICOLI CON RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E AVVISO EX ART. 408 C.P.P.

- 1) La segreteria del Pubblico Ministero notificherà l'avviso ex art 408 c.p.p. insieme con la richiesta di archiviazione nel testo integrale, e indicherà il numero complessivo delle pagine del fascicolo processuale.
- 2) Ricevuta notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p. il difensore della persona offesa che intende chiedere copia integrale degli atti invierà la richiesta dalla sua PEC alla segreteria del Pubblico Ministero procedente chiedendo di ricevere copia del fascicolo secondo le modalità previste per l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
- 3) Gli importi e le modalità di pagamento delle copie sono gli stessi già indicati al punto 5 per la richiesta a seguito di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

- 4) Nella email di richiesta copie il difensore dovrà indicare il numero del procedimento penale, il nome dell'indagato o degli indagati, la parte assistita, il Pubblico Ministero procedente.
- 5) La segreteria della Procura della Repubblica, ricevuta la richiesta di copie, provvederà alla scannerizzazione del fascicolo e all'invio delle copie richieste all'indirizzo email utilizzato dal difensore per presentare la richiesta.
- 6) Anche in questo caso la predetta modalità di rilascio delle copie vale solo per la richiesta di copia integrale del fascicolo processuale. In caso contrario il difensore dovrà richiedere un appuntamento per accedere alla segreteria del pubblico ministero per visionare il fascicolo e selezionare le copie utili alla difesa, secondo le modalità e con le cautele che gli saranno indicate dal personale preposto.

C) RICHIESTA COPIE DEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO ALL'UFFICIO DIBATTIMENTO

- 1) Per le prime udienze dibattimentali fissate fino 30 settembre 2020 l'atto notificato dalla segreteria con il sistema SNT, conterrà nel campo "annotazioni" l'indicazione del numero complessivo delle pagine del fascicolo processuale compresi gli atti successivi alla notifica dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*
- 2) Ricevuta la notifica il difensore che intende chiedere copia integrale degli atti invierà la richiesta dalla sua PEC chiedendo di ricevere copia del fascicolo secondo le modalità descritte per l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*;
- 3) La richiesta dovrà indicare il numero del procedimento penale, il nome dell'imputato, la parte assistita e il Pubblico Ministero procedente.
- 4) Gli importi e le modalità di pagamento delle copie sono gli stessi già indicati al punto 5 per la richiesta a seguito di notifica dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*
- 5) La segreteria della Procura della Repubblica, ricevuta la richiesta di copie, provvederà alla scannerizzazione del fascicolo qualora ciò non sia già stato fatto in precedenza e provvederà all'invio delle copie richieste all'indirizzo email utilizzato dal difensore per presentare la richiesta
- 6) Anche in questo caso la predetta modalità di rilascio delle copie vale solo per la richiesta di copia integrale del fascicolo processuale. In caso contrario il difensore dovrà richiedere un appuntamento per visionare il fascicolo e selezionare le copie utili alla difesa, secondo le modalità e con le cautele che gli saranno indicate dal personale preposto.

D) RICHIESTA ALTRE COPIE DI ATTI DEPOSITATI

In caso di deposito di atti al di fuori delle ipotesi già considerate (attività integrativa di indagine ecc..) sarà adottata la stessa procedura prevista ai punti che precedono.

In tutti i casi il difensore, prima di presentare richiesta di copie, potrà richiedere la trasmissione dell'indice del fascicolo che, se già predisposto, gli sarà inviato con email.

AVVISO IMPORTANTE:

Le attuali gravi carenze di personale della Procura della Repubblica rendono particolarmente onerosa l'attività di scannerizzazione dei fascicoli per l'inoltro degli atti giudiziari tramite il canale telematico; tuttavia tale attività appare indispensabile al fine di limitare il più possibile gli accessi negli uffici in un'ottica generale di tutela della salute pubblica.

Per tale motivo si auspica la massima collaborazione da parte di tutti e, in particolare, s'invitano i difensori interessati a richiedere le copie dei fascicoli processuali inoltrando la richiesta al momento della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., senza rinviare tale adempimento a momenti successivi all'emissione del provvedimento de quo che instaura il giudizio poiché, per ragioni organizzative, sarà più agevole in tal modo la scannerizzazione e l'invio telematico delle copie richieste.

Il presente provvedimento sarà comunicato a cura della Segreteria:

- a tutti i sostituti, al personale dell'ufficio, ai v.p.o., agli addetti alla sezione di polizia giudiziaria
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente delle Camere Penali di La Spezia, con preghiera di curarne la diffusione a tutti gli iscritti all'Albo locale
- al Presidente del Tribunale
- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova
- al Consiglio Giudiziario di Genova

La Segreteria provvederà a comunicare il presente provvedimento, in adempimento a quanto previsto dalla legge, all'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della giunta regionale.

La Spezia, 8 maggio 2020

Il Procuratore della Repubblica
Antonio Patrono